



# DIRITTI E DOVERI DEI BENEFICIARI DELL'AIUTO SOCIALE E RICONOSCIMENTO DELL'OBBLIGO DI RESTITUZIONE

La traduzione in italiano non ha valore legale ma solo informativo: in caso di incoerenza o difformità prevalgono le versioni originali francese e tedesca del documento.

Ultimo aggiornamento: aprile 2017

## 1. Principali basi legali

- Constitution fédérale (RS 101) / Costituzione federale (RS 101)
- Code pénal suisse (CP), du 21 décembre 1937 (RS 311.0) / Codice penale svizzero (CP) del 21 dicembre 1937 (RS 311.0)
- Loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (LAS), du 24 juin 1977 (RS 851.1) / Legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (LAS) del 24 giugno 1977 (RS 851.1)
- Loi cantonale sur l'intégration et l'aide sociale (LIAS), du 29 mars 1996 (RSV 850.1) / Legge cantonale sull'integrazione e l'aiuto sociale (LIAS) del 29 marzo 1996 (RSV 850.1)
- Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'intégration et l'aide sociale (RELIAS), du 7 décembre 2011 (RSV 850.100) / Regolamento di applicazione della legge cantonale sull'integrazione e l'aiuto sociale (RELIAS) del 7 dicembre 2011 (RSV 850.100)
- Loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 6 octobre 1976 (RSV 172.6) / Legge cantonale sulla procedura e la giurisdizione amministrativa (LPJA) del 6 ottobre 1976 (RSV 172.6)
- Directives du Département en charge des affaires sociales ([www.vs.ch/web/sas](http://www.vs.ch/web/sas)) / Direttive del Dipartimento competente per gli affari sociali ([www.vs.ch/web/sas](http://www.vs.ch/web/sas))
- Recommandations de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) ([www.csias.ch](http://www.csias.ch)), à titre subsidiaire / Raccomandazioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (COSAS) ([www.cosas.ch](http://www.cosas.ch)), a titolo sussidiario

## 2. Principali diritti del richiedente/beneficiario dell'aiuto sociale

### 2.1 Diritto al minimo vitale (art. 12 Costituzione federale, art. 1 LIAS, artt. 1 e 8 segg. RELIAS)

- Chiunque non sia in grado di provvedere in misura sufficiente o puntualmente a sé stesso ha diritto a un aiuto sociale (art. 12 Costituzione federale). È escluso l'accollo di eventuali debiti.
- Il RELIAS (artt. da 8 a 13) stabilisce i principi specifici per i vari gruppi di persone (giovani adulti, persone in formazione, lavoratori indipendenti, proprietari di beni mobili o immobili, titolari di permesso L, persone prive di permesso di dimora).

### 2.2 Domanda di aiuto sociale (art. 12 LIAS, art. 28 segg. RELIAS)

- La domanda può essere presentata dalla persona interessata o da un suo mandatario.
- Va indirizzata verbalmente o per iscritto al Comune di domicilio assistenziale (luogo nel quale la persona vive effettivamente) o al Centro medico-sociale (CMS).

### 2.3 Diritto di ottenere una decisione (artt. 4 e 13 LIAS, art. 31 seg. RELIAS, art. 29 LPJA)

- Le decisioni in materia di aiuto sociale competono al Comune, che può delegare tale compito al CMS (art. 4 LIAS).
- Tutte le decisioni comunali (diritto all'aiuto sociale, modifica del budget di base, soppressione di un diritto, restituzione di un importo corrisposto a titolo di aiuto ecc.) devono essere motivate e notificate alla persona interessata con indicazione dei rimedi giuridici e dei corrispondenti termini.
- La decisione deve essere notificata entro **30 giorni** dalla presentazione della domanda e specificare se l'aiuto è stato concesso e per quale importo. Nel caso in cui venga stabilito un budget, questo deve essere allegato alla decisione.
- Se la persona lo richiede esplicitamente, il Comune, in attesa della decisione definitiva, le notifica entro **5 giorni** dalla presentazione della domanda di aiuto una decisione riguardante eventuali misure d'emergenza.

#### 2.4 Diritto di ricorso (art. 14 LIAS, art. 33 RELIAS, artt. 5, 34 e 41 segg. LPJA)

- La persona interessata dalla decisione comunale può contestarla presso il «Consiglio di Stato, Palazzo del Governo, 1950 Sion». Il ricorso deve essere interposto in forma di lettera firmata che precisi qual è la decisione impugnata e il motivo della contestazione. La persona può chiedere di beneficiare di misure d'emergenza.
- Il termine per presentare il ricorso è di 30 giorni dalla data di ricevimento della decisione. Se il Comune non ha notificato la decisione entro i termini previsti dalla legge (vedi punto 2.3), vale la presunzione che questa sia negativa (art. 5 LPJA). In tal caso, la persona può interporre, entro tempi ragionevoli, un ricorso per «denegata giustizia». Il Servizio dell'azione sociale, rue du Scex 4, 1950 Sion, è incaricato dell'istruzione dei ricorsi contro le decisioni comunali.

#### 2.5 Diritto di consultare il proprio dossier e di essere sentiti (artt. 19 e 25 LPJA)

- La persona interessata ha diritto di consultare, su richiesta, il proprio dossier di aiuto sociale.
- La persona ha facoltà di esprimersi su tutti i punti delle decisioni che la riguardano.
- La persona ha diritto di ricevere una copia dei documenti che ha firmato.

#### 2.6 Inizio del diritto all'aiuto sociale (art. 15 seg. RELIAS)

- Se la persona ha diritto a un aiuto, tale diritto decorre, in linea di principio, a far data dal giorno di presentazione della domanda (vedi punto 2.2).
- Se la domanda è stata presentata in corso di mese, il calcolo viene effettuato pro rata temporis (in funzione del numero di giorni). Il Comune può tuttavia farsi carico della totalità della pigione del mese di presentazione della domanda, sempre che non sia stata già pagata.
- Il Comune stabilisce una scadenza entro la quale la persona interessata è tenuta a fornire i documenti necessari per l'esame del diritto all'aiuto e dell'importo dell'aiuto finanziario (situazione finanziaria, personale, medica e sociale, vedi punto 3.2).
- Qualora determinati documenti non possano ragionevolmente essere ottenuti prima del termine di 30 giorni entro il quale va adottata la decisione, il Comune delibera sulla concessione di un aiuto provvisorio in base alla documentazione in suo possesso.
- Se, senza alcun valido motivo, la persona non trasmette le informazioni/i documenti entro la data stabilita e, di conseguenza, lo stato d'indigenza non può essere accertato prima del termine entro il quale va adottata la decisione, il Comune può rifiutare provvisoriamente la concessione dell'aiuto sociale. Qualora la persona fornisca in seguito le informazioni/i documenti, il diritto all'aiuto decorre a far data dal giorno della loro trasmissione e non retroattivamente da quello di presentazione della domanda.

#### 2.7 Versamento dell'aiuto sociale (art. 16 RELIAS)

- La persona ha diritto di percepire l'aiuto sociale nei primi giorni del mese a cui questo è riferito. Se la situazione lo richiede, l'aiuto può essere corrisposto per acconti.
- L'autorità preposta all'aiuto sociale può saldare direttamente ai creditori determinate fatture (ad es. pigione, spese mediche, assicurazione RC ed economia domestica).

### 3. **Principali doveri del richiedente/beneficiario dell'aiuto sociale**

#### 3.1 Sussidiarietà dell'aiuto sociale (artt. 2 e 19bis cpv. 3 LIAS, artt. 1 seg. e 43 RELIAS)

- L'aiuto sociale è sussidiario a qualsiasi altra fonte di reddito e all'ammontare della sostanza.
- La persona deve fare quanto possibile per ottenere le risorse finanziarie cui potrebbe avere diritto (salario, assicurazione sociale o privata, pensione alimentare, assegni familiari, obblighi alimentari, successione ecc.) e accettare qualsiasi proposta d'impiego ragionevole. Qualora non lo faccia oppure rinunci al possesso di un bene, il Comune inserisce nel budget (se necessario su più mesi) un reddito ipotetico corrispondente all'importo al quale la persona ha rinunciato o del quale si è spossessata. Va rispettato il principio di proporzionalità.
- Se la persona è proprietaria di un bene immobile, deve accettare l'iscrizione di un'ipoteca sullo stesso a titolo di garanzia per la restituzione dell'aiuto sociale.

#### 3.2 Obbligo di fornire informazioni (art. 12 LIAS, artt. 24 e 29 seg. RELIAS)

- La persona che richiede l'aiuto sociale deve dimostrare lo stato d'indigenza e, dunque, illustrare in dettaglio la propria situazione finanziaria (reddito, sostanza, beni immobili ecc.). Deve inoltre chiarire la propria situazione professionale, sociale, personale (indicando segnatamente tutte le persone che compongono la sua economia domestica) e medica (esibendo eventualmente le certificazioni del caso).
- Le informazioni vanno trasmesse entro la scadenza fissata dal servizio sociale (vedi punto 2.6) per le persone dell'economia domestica (partner inclusi) nonché i figli a carico anche se vivono altrove.
- Il beneficiario è tenuto a informare tempestivamente le autorità preposte all'aiuto sociale di qualsiasi cambiamento della propria situazione. Se non lo fa, il Comune, qualora abbia un dubbio sulla persistenza del diritto, può decidere di sospendere provvisoriamente il versamento dell'aiuto sociale e fissare una scadenza per la trasmissione di informazioni/documenti utili.

### 3.3 Collaborazione al reinserimento (art. 11 LIAS, art. 18 segg. RELIAS)

- Il beneficiario deve intraprendere tutto ciò che si può ragionevolmente esigere da lui per recuperare la propria autonomia finanziaria e per il suo reinserimento sociale.
- Deve collaborare con le autorità e le istituzioni che aiutano a recuperare tale autonomia, in particolare le assicurazioni sociali (AI, AD, SUVA ecc.) e private, e accettare le varie misure che gli vengono proposte. Se ha una capacità lavorativa, seppure parziale, è tenuto a iscriversi a un ufficio regionale di collocamento (URC) come persona in cerca d'impiego (a prescindere da un eventuale diritto a indennità giornaliera), farsi seguire da un consulente URC e documentare a questi le proprie ricerche di lavoro.

### 3.4 Abitazione

- I Comuni stabiliscono regolarmente l'affitto medio indicativo per il proprio territorio e lo comunicano, a richiesta, ai beneficiari dell'aiuto. Se la pigione versata è troppo elevata, il Comune può esigere, per iscritto, un trasloco entro un termine ragionevole.
- Se, allo scadere del termine, la persona interessata rifiuta di cambiare abitazione o se non prova di aver svolto le ricerche di un'abitazione adeguata, il Comune può rifiutare di farsi carico della parte di pigione eccedente l'affitto medio indicativo.
- Se la persona paga lei stessa la pigione, deve presentare all'autorità preposta all'aiuto sociale l'attestazione mensile di pagamento.

### 3.5 Restituzione dell'aiuto sociale (art. 21 segg. LIAS, art. 48 segg. RELIAS)

- La persona che, dopo aver raggiunto la maggiore età, ha ottenuto un aiuto sociale è tenuta a restituirlo, senza interessi, segnatamente se cessa di essere nel bisogno (ritorno a miglior fortuna) ai sensi della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF). Il rimborso degli importi percepiti indebitamente, interessi inclusi, è invece esigibile in qualsiasi momento.
- L'azione si prescrive in vent'anni dal giorno di versamento dell'ultima prestazione. Se il Comune e il beneficiario non trovano un accordo sulle modalità di restituzione, il Comune adotta una decisione formale che la persona può contestare presso il Consiglio di Stato (vedi punto 2.4).
- Non sussiste obbligo di restituzione qualora il dossier sia aperto a nome di un minore o di un giovane fino al termine della sua formazione professionale di base.
- In caso di aiuto sociale corrisposto a titolo di anticipo delle prestazioni di terzi o di un'assicurazione sociale o privata, il beneficiario è tenuto a sottoscrivere una cessione a favore dell'autorità preposta all'aiuto sociale. La restituzione è dovuta a partire dal momento in cui la persona percepisce le prestazioni di terzi o assicurative e fino a concorrenza dell'importo dell'aiuto corrisposto per il periodo cui è riferito il versamento retroattivo. La cessione fa sì che l'autorità percepisca direttamente tale ammontare da parte dell'assicurazione o dei terzi. Se, ciò malgrado, il versamento retroattivo viene effettuato a favore del beneficiario dell'aiuto, quest'ultimo s'impegna fin d'ora a informare l'autorità preposta all'aiuto sociale e a restituirle immediatamente gli importi dovuti.

## **4. Sospetti di ottenimento illecito di prestazioni di aiuto sociale (artt. 12 e 15ter segg. LIAS)**

- Se vi sono ragioni di sospettare che una persona percepisca, abbia percepito o tenti di percepire prestazioni in modo illecito, le istituzioni dell'aiuto sociale possono ricorrere a ispettori specializzati.
- Il beneficiario e tutti i componenti del nucleo familiare sono tenuti a consentire agli assistenti sociali e agli ispettori incaricati delle indagini l'accesso al loro domicilio e, se del caso, ai loro veicoli nonché alla loro sede di lavoro, quando sono presenti e in orari ragionevoli.
- Il beneficiario dell'aiuto sociale deve fornire, dietro specifica richiesta, al servizio incaricato delle indagini tutte le informazioni necessarie per accertare i fatti. Tale obbligo vale anche per i congiunti e i membri della comunione domestica, ai sensi dell'articolo 110 capoversi 1 e 2 del Codice penale svizzero.
- Qualora siano accertate infrazioni, le istituzioni dell'aiuto sociale informano la persona interessata dei risultati dell'indagine.
- Per le infrazioni che prevedono il perseguimento d'ufficio, il servizio incaricato delle indagini denuncia i fatti alle autorità competenti (pubblico ministero). Per tutte le altre infrazioni, le autorità preposte all'aiuto sociale comminano le sanzioni previste dalla legge e informano il Servizio dell'azione sociale.

## **5. Sanzioni previste in caso di violazioni di obblighi**

### 5.1 Sanzioni amministrative (art. 19bis segg. LIAS)

- Se la persona non fornisce gli elementi necessari per provare il proprio stato d'indigenza, il Comune può rifiutare provvisoriamente di entrare nel merito.
- Qualora il beneficiario dell'aiuto sociale non rispetti uno dei suoi obblighi legali, si espone a una sanzione.
- La sanzione viene comminata con decisione del Comune (o del CMS, se delegato) scritta, motivata e notificata al beneficiario dell'aiuto sociale. Il documento riporta la sanzione comminata, la sua

durata (i mesi interessati), le motivazioni e il comportamento atteso. La decisione può essere contestata presso il Consiglio di Stato (vedi punto 2.4).

- Sono previsti tre tipi di sanzioni:

1) riduzione per gradi del forfait di mantenimento:

- diminuzione del 15% del forfait di mantenimento;

- esclusione dall'aiuto sociale e concessione di un soccorso d'emergenza: forfait di mantenimento ridotto ai seguenti importi mensili: 500 franchi per adulto; 300 franchi per minore a partire dai 12 anni; 220 franchi per minore di meno di 12 anni;

- esclusione dall'aiuto sociale e concessione di un soccorso d'emergenza: forfait di mantenimento ridotto ai seguenti importi giornalieri: 10 franchi per adulto e 6 franchi per minore;

2) presa in conto di un reddito ipotetico;

3) soppressione dell'aiuto sociale in caso di abuso di diritto ripetuto.

## 5.2 Sanzioni penali (art. 19quinquies LIAS, artt. 66a, 146 e 148 CP)

- L'ottenimento illecito di prestazioni dell'aiuto sociale può comportare, ai sensi della legge cantonale, la condanna a una multa fino a 10 000 franchi, a meno che il diritto federale non preveda pene più severe.

- Il diritto federale prevede per l'ottenimento illecito di prestazioni dell'aiuto sociale una pena privativa della libertà (prigione) fino a un anno o una pena pecuniaria e per la truffa all'aiuto sociale una pena privativa della libertà (prigione) fino a cinque anni o una pena pecuniaria.

- Se il beneficiario dell'aiuto è straniero e viene condannato per truffa all'aiuto sociale o ottenimento illecito di prestazioni dell'aiuto sociale, il giudice pronuncia inoltre la sua espulsione dal territorio svizzero per un periodo da cinque a quindici anni.

**Con la firma della presente, il/i sottoscritto/i conferma/confermano di richiedere l'intervento dell'aiuto sociale presso il Comune di:**

.....

**e dichiara/dichiarano di aver preso conoscenza delle disposizioni di legge sopra riportate riguardanti i principali diritti e doveri dei beneficiari, in particolare la sussidiarietà dell'aiuto sociale, nonché di aver preso atto dell'obbligo di restituzione degli importi versati a titolo di aiuto sociale (vedi punto 3.5).**

*(Cognomi, nomi e firme)*

**Intestatario del dossier:** .....

**Coniuge/partner:** .....

**Figli maggiorenni:** .....

.....

.....

**Luogo e data:** .....